



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 542 / 2013

3° SETTORE: Edilizia - Urbanistica - Agricoltura - Attività Produttive

DETERMINAZIONE N° 26 DEL 22 maggio 2013

OGGETTO: DI FONZO Marco - Recesso atto di convenzione

- foglio n. 29 , particella n. 1147, sub 37 (alloggio),
- foglio n. 29 , particella n. 1161, sub 38 (pertinenza box).

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: *Urbanistica*

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Limongelli

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal 24 MAG. 2013 al 7 GIU. 2013 al n. 825

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

~~Donato Fasanelli~~

Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA-AGRICOLTURA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: DI FONZO Marco – Recesso atto di convenzione

- foglio n. 29 , particella n. 1147, sub 37 (alloggio),
- foglio n. 29 , particella n. 1161, sub 38 (pertinenza box).

Il Dirigente del Settore adotta la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con Atto di convenzione per interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 35 della L. 865/71, del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia, in data 31/10/1996, rep. 69276, raccolta 12906, registrato a Barletta il 12/11/1996 al n. 4326 trascritto a Trani il 23/11/1996 al n. 19108/15342, nonché atto di rettifica del 15/11/1996 rep. 69323 reg. a Barletta il 3/12/1996 n. 796 e successivo Atto di Integrazione parziale di Convenzione del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia, in data 22/04/1997, rep. 69927, raccolta 13155, registrato a Barletta il 5/5/1997 al n. 1907 trascritto a Trani il 21/5/1997 al n. 8626/6764 fu, fra l'altro, stabilito con il citato Atto di integrazione del 22/04/1997:
 - ⇒ Capo I: caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi;
 - ⇒ Capo II: determinazione del prezzo di cessione degli alloggi;
 - ⇒ Capo III: determinazione dei canoni di locazione;
 - ⇒ Capo IV: la durata di 20 anni nella parte riguardante il prezzo di cessione e il canone di locazione;
- con deliberazione di G.C. n. 252 del 27/08/2009 sono state fornite direttive per l'accoglimento delle richieste di recesso anticipato da vincoli derivanti da convenzioni o atti unilaterali d'obbligo sottoscritti per l'acquisto di unità immobiliari in edilizia residenziale pubblica convenzionata e/o agevolata;
- la stessa deliberazione stabilisce che l'accoglimento dell'istanza di recesso anticipato dagli obblighi assunti, sarà formalizzato di volta in volta con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia, fermo restando che il recesso anticipato dai vincoli previsti in convenzione/atto unilaterale d'obbligo dovrà limitarsi, in via generale, all'annullamento dei seguenti argomenti, limitatamente alle unità immobiliari previste nell'istanza:
 - ⇒ caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
 - ⇒ determinazione del prezzo di cessione degli alloggi;
 - ⇒ determinazione dei canoni di locazione;
 - ⇒ durata della convenzione;e non potrà, in ogni caso, riguardare le cessioni delle aree, i vincoli per parcheggi, l'asservimento delle aree che hanno espresso la cubatura o altri vincoli previsti di carattere urbanistico o edilizio non previsti nello schema tipo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95/1985;
- il sig. **DI FONZO Marco** risulta proprietaria dell'alloggio distinto in catasto al foglio n. 29, particella n. 1147, sub 37, via Serg. Magg. Capurso 36 int. 3 piano 2° cat. A/3 cl. 4 , con relativo box di pertinenza distinto allo stesso foglio n. 29, particella n. 1161, sub 38 cat. C/6, stessa via n. 34, giusta atto di compravendita del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia, in data 27/11/2006, rep. 91110/18477, registrato a Barletta il giorno 6/12/2006 al n. 6115, e trascritto a Trani il 7/12/2006 al n. 29671/19907, con tutti gli obblighi rinvenienti dai succitati atti di convenzione;

- con nota acquisita al prot. n. 12287 del giorno 24/04/2013 il sig. Di Fonzo Marco ha chiesto, in attuazione della succitata deliberazione di GM 252/09 di svincolare il proprio alloggio e relativo box di pertinenza dagli Atti di convenzione sopra menzionato, al fine di rendere l'alloggio in regime di edilizia libera;
- con nota del 13107 prot. 6/5/2013 è stato comunicato ai richiedenti l'importo dovuto quale contributo sul costo di costruzione pari ad €. 3.160,00;
- con nota del 17/05/2013, prot. 14408, il richiedente ha trasmesso fotocopia della ricevuta di avvenuto versamento della somma richiesta.

RILEVATO CHE:

- i richiedenti hanno dichiarato di non aver usufruito di finanziamenti/contributi pubblici;
- la documentazione in atti è consona a quanto stabilito dal provvedimento di G.C. sopra citato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 252/2009;

DETERMINA

• **ACCOGLIERE**, per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato, l'istanza di recesso anticipato dagli obblighi assunti con Atto di convenzione per interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 35 della L. 865/71, del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia, in data 31/10/1996, rep. 69276, raccolta 12906, registrato a Barletta il 12/11/1996 al n. 4326 trascritto a Trani il 23/11/1996 al n. 19108/15342, nonché atto di rettifica del 15/11/1996 rep. 69323 reg. a Barletta il 3/12/1996 n. 796 e successivo Atto di Integrazione parziale di Convenzione del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia, in data 22/04/1997, rep. 69927, raccolta 13155, registrato a Barletta il 5/5/1997 al n. 1907 trascritto a Trani il 21/5/1997 al n. 8626/6764, **e per effetto di detto accoglimento di revocare i sotto elencati capi riportati nell'Atto di integrazione del 22/04/1997:**

- Capo I: caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi;
- Capo II: determinazione del prezzo di cessione degli alloggi;
- Capo III: determinazione dei canoni di locazione;
- Capo IV: la durata di 20 anni nella parte riguardante il prezzo di cessione e il canone di locazione;

limitatamente all'alloggio e relativo box del sig. DI FONZO Marco proprietario dell'alloggio distinto in catasto al foglio n. 29, particella n. 1147, sub 37, via Serg. Magg. Capurso 36 int. 3 piano 2° cat. A/3 cl. 4, con relativo box di pertinenza distinto allo stesso foglio n. 29, particella n. 1161, sub 38 cat. C/6, stessa via n. 34, giusta atto di compravendita del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia, in data 27/11/2006, rep. 91110/18477, registrato a Barletta il giorno 6/12/2006 al n. 6115, e trascritto a Trani il 7/12/2006 al n. 29671/19907, con tutti gli obblighi rinvenienti dai succitati atti di convenzione, **fermo restando tutte le altre condizioni previste nel più volte citato atto di convenzione.**

• **DARE ATTO** che:

→ la presente determinazione dirigenziale che trasforma l'alloggio di cui sopra con relativo box da edilizia convenzionata ad edilizia libera, sarà annotata a cura e spese dei richiedenti presso il competente Ufficio Territoriale delle Entrate secondo la normativa vigente;

→ il presente provvedimento esplicherà i suoi effetti per l'alloggio di che trattasi e il relativo box di pertinenza ai fini della locazione e/o alienazione al prezzo di mercato ad intervenuta annotazione presso il competente Ufficio Territoriale delle Entrate che i richiedenti si impegnano a trasmettere al competente Settore Edilizia ed Urbanistica;

→ il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

• **AUTORIZZARE** il competente Conservatore dei Registri Immobiliari ad eseguire il prescritto annotamento del contenuto del presente provvedimento, con esonero da qualunque responsabilità.